

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEI DIPENDENTI ED AVENTI DIRITTO

Indice:

Articolo	Titolo	Pagina		
1	Oggetto e personale interessato			
2	Presupposti per l'ammissione			
3	Modalità attuative			
4	Domanda di ammissione al patrocinio			
5	Scelta del legale	5		
6	Consulenti Tecnici di Parte	5		
7	Ammissione al patrocinio legale e assunzione degli oneri di difesa	6		
8	Liquidazione degli importi a seguito di conclusione favorevole del procedimento	7		
9	Documentazione da allegare ai fini della liquidazione e misura del pagamento o del rimborso	8		
10	Ripetizione degli oneri	9		
11	Coperture assicurative	10		
12	Tutela della riservatezza	10		
13	Prevenzione della corruzione	11		
14	Disposizioni finali e storia del documento	11		
ALL.1	Appendice normativa	12		
ALL.2	MODULO: Richiesta di patrocinio legale	16		
ALL. 3	MODULO: Richiesta rimborso spese legali e peritali	19		

ART. 1 OGGETTO E PERSONALE INTERESSATO

- 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, legislative e contrattuali, in favore dei dipendenti dell'IRCCS Burlo Garofolo, sia dirigenti di ogni area che personale del comparto, e degli aventi diritto, meglio specificati nel successivo comma, coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.
- 2. Possono fruire del patrocinio legale con oneri a carico dell'Istituto le seguenti categorie di dipendenti, collaboratori, operatori:
 - dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità;
 - dirigenti di Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
 - personale appartenente al Comparto della Sanità;
 - > personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria;
 - ➢ personale universitario (Professori e Ricercatori universitari) messo a disposizione dell'IRCCS a fini assistenziali, nel caso in cui sia investito dall'apertura di un procedimento di responsabilità per fatti relativi esclusivamente a prestazioni di assistenza sanitaria erogate nell'interesse dell'Istituto (rif. art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 517 dd. 21.12.1999 e ss.mm.);
 - > personale medico in formazione specialistica (rif. art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368 dd. 17.08.1999 e ss.mm.);
 - ➤ Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario e Direttore Scientifico nei termini ed alle condizioni previste nei rispettivi disciplinari d'incarico.
- 2. La tutela opera anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente presso l'IRCCS Burlo Garofolo esclusivamente per i fatti e/o gli atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio avvenuti in costanza di rapporto lavorativo e purché non sussista conflitto di interessi nei confronti dell'Istituto.
- 3. L'IRCCS Burlo Garofolo può concedere il patrocinio legale solo ove vi sia stretta connessione tra l'azione giudiziaria promossa nei confronti dell'interessato e la funzione pubblica esercitata e sia possibile imputare gli effetti dell'agire dell'interessato direttamente all'Istituto, restando escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento il caso in cui il dipendente/l'avente diritto abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuitagli dall'Amministrazione.

ART. 2 PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE

- 1. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) apertura a carico dell'avente diritto di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile, con esclusione della fase stragiudiziale;
 - b) diretta connessione tra il procedimento giudiziario e l'attività svolta dal dipendente. I fatti e/o gli atti contestati devono essere stati realizzati nell'esercizio delle funzioni affidate all'interessato e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l'adempimento di un dovere e il compimento dell'atto o del fatto di cui trattasi;

- c) insussistenza di un conflitto di interessi tra gli atti e i fatti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione medesima.
- 2. Sussiste conflitto di interessi quando il dipendente, avendo agito con dolo o colpa grave, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Istituto, ovvero ha commesso atti o fatti idonei a ledere l'immagine dell'Amministrazione o a procurare danni alla stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune ipotesi tipiche di conflitto d'interessi:

- quando l'Amministrazione sia parte offesa dalla condotta illecita e possa, pertanto, costituirsi parte civile in sede penale ai fini risarcitori *ex* art. 74 c.p.p.;
- quando sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico del richiedente per gli stessi fatti oggetto del giudizio;
- quando sussista la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice Disciplinare, nazionale e/o aziendale, che astrattamente giustifichi l'avvio di un procedimento disciplinare ma la procedura non viene attivata;
- se gli atti o i fatti attribuiti al dipendente nel procedimento che lo vede coinvolto, contrastano con i fini istituzionali dell'IRCCS;
- in tutti i casi di avvio di procedimento penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione (es. peculato, concussione, corruzione, indebita destinazione di denaro o cose mobili, traffico di influenze illecite);
- quando sia stato avviato un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile; in caso di richiesta di tutela legale la relativa concessione del patrocinio avverrà solo in seguito al proscioglimento/assoluzione definitivi.
- 3. Qualora l'Istituto dovesse rilevare una situazione di conflitto d'interessi all'apertura del procedimento giudiziario a carico dell'interessato, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, MODALITA' B, del presente Regolamento.

ART. 3 MODALITA' ATTUATIVE

- 1. Nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di dipendenti, appartenenti al ruolo della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa nonché del comparto, o degli aventi diritto, vi sono due modalità attuative dell'istituto del patrocinio legale:
 - **A) ASSUNZIONE DIRETTA DEGLI ONERI LEGALI DA PARTE DELL'ISTITUTO** (rif. art. 56, comma 1, del CCNL dd. 23.01.2024 della Dirigenza di Area Sanità (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie), art. 24, comma 1, del CCNL dd. 16.07.2024 della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) e art. 88, comma 1, del CCNL dd. 02.11.2022 del Comparto Sanità).

In assenza di condizioni ostative (assenza di conflitto di interessi) l'IRCCS, ravvisando la necessità di tutelare i propri diritti, interessi ed immagine ove si verifichi l'apertura di un procedimento giudiziario a carico di un dipendente o avente diritto, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa dell'interessato fin dall'apertura del procedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

In tale ipotesi l'interessato può scegliere il legale tra quelli individuati dall'Istituto o dalla Compagnia di Assicurazione contraente della polizza per la responsabilità civile verso terzi vigente all'epoca dei fatti oggetto di accertamento giudiziario.

B) ASSUNZIONE INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI DA PARTE DELL'ISTITUTO (rif. art. 56, comma 2, del CCNL dd. 23.01.2024 della Dirigenza di Area Sanità (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie), art. 24, comma 2, del CCNL dd. 16.07.2024 della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) e art. 88, comma 2, del CCNL dd. 02.11.2022 del Comparto Sanità).

L'interessato, qualora vi sia conflitto d'interesse o non ritenga di conferire il mandato ad uno dei professionisti indicati dall'Istituto, può designare in totale autonomia un legale di fiducia. In tale ipotesi l'avente diritto anticiperà personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento nonché di accertata sussistenza di tutte le condizioni di operatività dell'istituto contrattuale, potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per la difesa ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'interessato nominasse più di un legale, i relativi oneri saranno interamente a suo carico.

- 2. In entrambe le ipotesi di attuazione dell'istituto del patrocinio legale [ipotesi alternative A) e B)], dovranno sussistere tutte le condizioni esplicitate nel precedente art. 2, comma 1.
- 3. L'interessato è tenuto a collaborare attivamente con l'Amministrazione alla valutazione delle cause che hanno determinato il procedimento stesso ed a riferire sullo sviluppo della vertenza giudiziaria, in particolare, nel caso di procedimenti penali, comunicando l'eventuale costituzione di parte civile e condividendo le risultanze delle consulenze peritali che possano interessare anche la responsabilità civile dell'IRCCS Burlo Garofolo per i medesimi fatti oggetto dell'azione giudiziaria esercitata nei confronti del dipendente.

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO

- 1. Il dipendente dell'IRCCS Burlo Garofolo o l'avente diritto, informato dell'inizio di un procedimento giudiziario a proprio carico, a pena di decadenza dal diritto al patrocinio, deve darne comunicazione scritta, nell'immediatezza e comunque entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, chiedendo contestualmente l'ammissione al patrocinio legale ed allegando alla stessa copia dell'atto o del provvedimento notificatogli e ogni altra documentazione utile ai fini conoscitivi e valutativi.
- 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'interessato potrà avvalersi del modello di informativa/richiesta elaborata dall'Istituto e disponibile sul sito *intranet* aziendale (sez. patrocinio legale), vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti.
- 3. La comunicazione/richiesta dovrà contenere con chiarezza l'indicazione della tipologia di patrocinio scelto tra le due differenti ipotesi disciplinate dall'art. 3, indicate quali ipotesi A) e ipotesi B), nonché l'eventuale stipula di polizze personali.
- 4. Le richieste pervenute ad avvenuta conclusione del procedimento e/o quelle tardive che implichino per l'Istituto l'impossibilità di valutare fin dall'origine l'interesse alla tutela dei propri diritti, interessi e/o della propria immagine e/o comportino l'inoperatività di coperture assicurative dell'Ente, non verranno accolte. Detta preclusione non opera per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti.

ART. 5 SCELTA DEL LEGALE

- 1. La scelta del legale a cui affidare la difesa del dipendente spetta all'Istituto, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. L'Amministrazione provvede, nello specifico, ad offrire al dipendente un elenco di nominativi di legali appartenenti al Foro di Trieste, tra i quali scegliere l'avvocato a cui affidare la tutela delle proprie ragioni nell'ambito del procedimento.
- 2. Qualora il dipendente preferisca designare un proprio legale di fiducia in sostituzione di quelli individuati dall'IRCCS, i relativi oneri saranno a carico dell'interessato e l'Amministrazione procederà al rimborso nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora il dipendente avesse optato per la nomina di uno dei legali di cui al precedente comma del presente articolo, calcolata in conformità ai criteri fissati dal D.M. n. 55 dd. 10.03.2014 e ss.mm.
- 3. Il suddetto limite, di norma, non potrà essere inferiore ai parametri minimi ministeriali forensi né superiore al "valore medio" stabilito dalla disciplina ministeriale applicabile *ratione temporis* (attualmente D.M. 55 dd. 10.03.2014 e ss.mm.).
- 4. Tra gli oneri di difesa sono altresì comprese le spese per le prestazioni del domiciliatario solo nei casi in cui, ai sensi delle norme in materia di competenza territoriale, il giudizio debba essere radicato in un Foro diverso dal Foro di Trieste. L'avvenuta nomina del domiciliatario dovrà in ogni caso essere comunicata immediatamente all'IRCCS.
- 5. A seguito del ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 4, comma 1, l'Istituto si riserva di esprimere il proprio parere negativo sull'eventuale nomina, da parte del dirigente interessato, di un legale di esclusiva fiducia, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 56, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità dd. 23.01.2024 e dell'art. 24, comma 2, del CCNL del Personale dell'Area Funzioni Locali dd. 16.07.2024. In caso di diniego espresso dall'Amministrazione, gli oneri legali sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui al successivo art. 8.
- 6. L'Amministrazione, in ogni caso, non si farà carico degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla scelta discrezionale, e non necessitata, del dipendente di:
 - a) conferire il mandato di rappresentanza ad un legale di fiducia non appartenente al Foro di Trieste;
 - b) nominare un collegio difensivo (più difensori).

ART. 6 CONSULENTI TECNICI DI PARTE

1. Quanto stabilito nel presente Regolamento per i professionisti legali si applica anche per i consulenti tecnici di parte (CTP).

Di seguito i modi ed i termini del riconoscimento dell'onere peritale, distinti in base alle modalità attuative dell'istituto del patrocinio legale:

A) ASSUNZIONE DIRETTA DEGLI ONERI PERITALI DA PARTE DELL'ISTITUTO (rif. art. 56, comma 1, del CCNL dd. 23.01.2024 della Dirigenza di Area Sanità (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie), art. 24, comma 1, del CCNL dd. 16.07.2024 della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) e art. 88, comma 1, del CCNL dd. 02.11.2022 del Comparto Sanità).

In tale ipotesi l'interessato dovrà individuare il consulente tecnico di parte tra i medici specialisti in medicina legale convenzionati con l'IRCCS Burlo Garofolo che si potranno avvalere, ove necessario, della collaborazione di un medico specialista in altra disciplina dipendente dell'Istituto o di altra Azienda del S.S.N. Solo in casi particolari, valutabili volta per volta dall'Amministrazione, potrà essere individuato un professionista non convenzionato con l'IRCCS. Per tali consulenti si procederà al rimborso degli onorari per un importo massimo calcolato sulla base delle tariffe contemplate dalla convenzione stipulata dall'Istituto o sulla base delle tariffe previste per lo svolgimento delle rispettive prestazioni in regime di libera professionale intramuraria.

B) ASSUNZIONE INDIRETTA DEGLI ONERI PERITALI DA PARTE DELL'ISTITUTO (rif. art. 56, comma 2, del CCNL dd. 23.01.2024 della Dirigenza di Area Sanità (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie), art. 24, comma 2, del CCNL dd. 16.07.2024 della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) e art. 88, comma 2, del CCNL dd. 02.11.2022 del Comparto Sanità).

Nelle ipotesi di consulenti incaricati autonomamente dall'interessato, per scelta o a causa della sussistenza di motivi di conflitto d'interesse ostativi all'immediata concessione del patrocinio legale, i professionisti designati dall'interessato potranno svolgere la prestazione in regime di libera professione intramuraria -se dipendenti del S.S.N.- e saranno rimborsati, ove ne ricorrano le condizioni e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, con l'applicazione di tali tariffe. In alternativa l'avente diritto potrà optare per la nomina di un consulente tecnico di fiducia esterno al S.S.N. e, in questo caso, l'Istituto provvederà al rimborso a favore del medesimo, ove ne ricorrano le condizioni, nel limite massimo dell'importo calcolato sulla base delle tariffe di libera professione intramuraria applicate dai medici legali convenzionati o dagli specialisti interni o di altra Azienda del S.S.N., previa presentazione di apposita fattura per l'attività svolta e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

- 2. L'IRCCS provvede al pagamento delle spese sostenute per la nomina di un solo consulente tecnico di parte. In presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare potranno essere nominati, tuttavia, più consulenti, ciascuno per la materia di propria competenza. In tal caso si potrà procedere al pagamento o al rimborso ma limitatamente ad un CTP per materia.
- 3. Quanto al citato rimborso delle spese del CTP, il relativo onere sarà riconosciuto in misura non superiore a quella liquidata in giudizio al CTU.

ART. 7 AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE E ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI DIFESA

- 1. L'Istituto dispone l'ammissione del dipendente al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente con provvedimento di cui verrà data tempestiva comunicazione all'interessato.
- 2. A seguito dell'ammissione al patrocinio legale, l'IRCCS Burlo Garofolo assume a proprio carico tutti gli oneri di difesa, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio salvo quanto previsto negli artt. 3, comma 1, lett. B), 8 e 10 del presente Regolamento.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A SEGUITO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO

- 1. L'Istituto procederà alla liquidazione degli oneri di difesa soltanto a seguito di conclusione favorevole del procedimento.
- 2. In caso di conclusione favorevole, l'Amministrazione procederà:
 - alla diretta liquidazione delle spettanze al legale, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett.
 A);
 - ➤ al rimborso in favore dell'avente diritto, a fronte di apposita istanza, della parcella quietanzata del legale, nei limiti e con le tempistiche previsti dal presente Regolamento, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett.B).
- 3. Nel caso di condanna del dipendente con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave e negli altri casi di conclusione non favorevole del giudizio:
 - ➤ l'Istituto procederà al recupero a carico dell'interessato di quanto eventualmente anticipato per le spese di difesa nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. A);
 - > non procederà ad alcun rimborso, neanche parziale, nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1, lett. B), fatte salve le ulteriori doverose iniziative presso le competenti Sedi.
- 4. Per "conclusione favorevole" del procedimento si intende ogni pronuncia dalla quale derivi la assoluta certezza della non colpevolezza dell'interessato a seguito di indagine sul fatto.

Si verifica la "conclusione favorevole" del procedimento nelle seguenti ipotesi:

- 4.1. <u>in materia penale</u>, se disposta con sentenza o decreto che abbia valore di cosa giudicata:
 - a) conclusione del processo con sentenza di non luogo a procedere;
 - b) assoluzione del dipendente perché il fatto non sussiste;
 - c) assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto;
 - d) assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
 - e) assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - f) assoluzione perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;
 - g) assoluzione perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile;
 - h) archiviazione della notitia criminis.

Nelle ipotesi assolutorie di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g), ricorrendo l'eventualità che possano residuare per la stessa condotta, considerata penalmente non punibile, addebiti in sede disciplinare e, dunque, conflitto d'interessi, l'Istituto, per il tramite della S.C. Affari Generali e Legali, procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti e delle circostanze d'interesse al fine di riconoscere il patrocinio. Nell'ipotesi di cui alla lettera h), il riconoscimento del patrocinio sarà possibile solo se la formula del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Nei procedimenti penali **non si ha "conclusione favorevole"**, oltre che nei casi di condanna del dipendente con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave

ancorché ai fini della pena vi sia stata applicazione della sospensione condizionale della stessa, nelle seguenti ipotesi:

- I. applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento");
- II. decreto penale di condanna;
- III. proscioglimento per prescrizione del reato;
- IV. proscioglimento per amnistia o indulto;
- V. oblazione nelle contravvenzioni;
- VI. estinzione del reato per morte del reo;
- VII. remissione di querela o comunque mancanza di condizione di procedibilità;
- VIII. proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato;
- IX. archiviazione del procedimento se la formula del decreto di archiviazione risulti non completamente assolutoria e collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

4.2. In materia civile:

 sentenza passata in giudicato che escluda qualsivoglia responsabilità a carico del dipendente, sia di natura contrattuale che extracontrattuale.

Ricorrendo l'eventualità che possano residuare per la stessa condotta, considerata civilmente non responsabile ai fini risarcitori, addebiti in sede disciplinare e, dunque, conflitto d'interessi, l'Istituto, per il tramite della S.C. Affari Generali e Legali, procederà ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti e delle circostanze d'interesse al fine di riconoscere il patrocinio.

Nei procedimenti di istruzione preventiva (*ex* art. 696 c.p.c. e ss.mm.) e nei procedimenti di mediazione *ex* D.Lvo. 28/2010 e ss.mm. che non si definiscono con una sentenza, la conclusione del procedimento è considerata favorevole all'interessato in tutti i casi in cui non sia accertata nella CTU la responsabilità del dipendente/dell'avente diritto per dolo o colpa grave.

4.3. <u>In materia contabile</u>:

> sentenza del giudice contabile che accerti l'insussistenza di responsabilità a carico del dipendente per danno erariale.

L'Istituto provvederà a rimborsare le spese legali al dipendente che, non essendo stato inizialmente ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, sia stato successivamente prosciolto da ogni addebito nei limiti di quanto liquidato dal Giudice contabile.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE E MISURA DEL PAGAMENTO O DEL RIMBORSO

1. In caso di conclusione favorevole del procedimento l'Istituto, accertata - allo stato degli atti - la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento, provvederà nei termini seguenti:

IPOTESI A) di cui all'art. 3, comma 1 (assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Istituto): al pagamento in favore dell'avvocato scelto dall'avente diritto di comune accordo con l'Istituto stesso ovvero indicato dalla Compagnia contraente della polizza RCT applicabile al caso di specie secondo le tariffe di cui al D.M. 55 dd. 10.03.2014 e ss.mm., ricomprese fra i parametri minimi ed i parametri medi ministeriali forensi.

Ai fini della liquidazione degli oneri di difesa il dipendente dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- sentenza o provvedimento definitivo con l'indicazione della data di passaggio in giudicato;
- preavviso di parcella analitico dell'attività svolta dal difensore, nonché i preavvisi di parcella del domiciliatario e del consulente tecnico di parte, qualora nominati, intestati all'IRCCS Burlo Garofolo;
- dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicuratrici.

IPOTESI B) di cui all'art. 3, comma 1 (assunzione indiretta degli oneri legali da parte dell'Istituto): al rimborso in favore dell'avente diritto degli oneri legali dallo stesso sostenuti nel limite massimo del costo che sarebbe stato a carico dell'Istituto nel caso in cui l'interessato avesse scelto il professionista fiduciario dell'Ente, di cui all'art. 3, ipotesi A). Il suddetto limite vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili ed è ricompreso fra i parametri minimi ed i parametri medi ministeriali forensi della tabella allegata al D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 e ss.mm.

In caso di rimborso delle spese legali anticipate dal dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interessi e successivamente assolto, o che si è avvalso di un difensore di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Istituto, o che ha presentato domanda di patrocinio legale a procedimento concluso, l'interessato dovrà inoltrare alla S.C. Affari Generali e Legali una specifica richiesta scritta, anche utilizzando l'apposito modello elaborato dall'Istituto, reperibile sul sito *intranet* aziendale (sez. patrocinio legale), vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti, alla quale dovranno essere allegati:

- ➤ copia del provvedimento giudiziario, con l'attestazione della definitività e/o passaggio in giudicato ovvero la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel caso di Accertamento Tecnico Preventivo;
- ➤ parcella intestata all'avente diritto, quietanzata, indicante nel dettaglio, e con specificazione per singola fase di giudizio *ex* D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55, dell'attività svolta, con acclusa la relativa documentazione;
- > dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicuratrici.
- 2. Qualora l'interessato abbia nominato uno o più legali di sua fiducia, a supporto del legale fornitogli dall'Azienda ai sensi dell'art. 3, lettera A), i relativi oneri saranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcun rimborso, neanche parziale.
- 3. In ogni caso:
 - a) tutte le spese devono essere documentate;
 - b) non viene riconosciuto il rimborso previsto dall'art. 27 del D.M n.55/2014 e ss.mm. per le trasferte sostenute dal legale scelto dall'avente titolo se quello indicato dall'Istituto non avrebbe dovuto, per l'esecuzione del mandato, trasferirsi fuori dal luogo ove svolge in modo prevalente la professione.

ART. 10 RIPETIZIONE DEGLI ONERI

1. Nei casi indicati all'art. 8, comma 3, primo alinea, del presente Regolamento, il dipendente sarà tenuto a rifondere all'Istituto gli oneri di difesa sostenuti. A tal fine l'IRCCS applicherà la normativa generale in materia di ripetizione di emolumenti indebiti.

- 2. La disposizione di cui al precedente comma troverà applicazione anche nel caso in cui l'accertamento relativo alla sussistenza/insussistenza del conflitto di interesse possa essere compiuto soltanto una volta definita la controversia e l'Istituto abbia, nelle more del giudizio, ritenuto di assumere comunque l'onere del procedimento. Nel caso in cui, all'esito del giudizio, risulti l'effettiva sussistenza del conflitto di interessi, il dipendente sarà tenuto a rifondere all'IRCCS gli oneri di difesa.
- 3. L'Azienda avrà altresì diritto alla rifusione da parte del dipendente degli oneri sostenuti per la sua difesa relativi al procedimento conclusosi con l'archiviazione, nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quelle previste dal precedente art. 8, paragrafo 4.1.

ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. L'interessato, già in sede di prima richiesta di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Istituto, deve dichiarare all'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 dd. 20.12.2000 e ss.mm. e dell'art. 1910 c.c., l'eventuale stipula di polizze personali (ad es. copertura della responsabilità civile verso terzi o per le spese giudiziarie e peritali) che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso degli oneri difensivi. Dette dichiarazioni dovranno essere formalizzate per iscritto, anche utilizzando il modello elaborato dall'Istituto, reperibile sul sito intranet aziendale (sez. patrocinio legale), vincolante unicamente per quanto concerne i contenuti.
- 2. L'interessato, se titolare di polizze assicurative personali, come previsto dal terzo comma dell'art. 1910, deve segnalare il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa nei modi e termini previsti dalla propria polizza e avrà l'obbligo di dare notizia dell'avvenuta segnalazione alla S.C. Affari Generali e Legali dell'Istituto.
- 3. Se per il medesimo rischio il dipendente ha contratto separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, deve segnalare il sinistro ad ognuno degli Assicuratori, comunicando all'Istituto l'avvenuta plurima denuncia.

ART. 12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- 1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2 *sexies* del D.lgs 196/2003 e ss.mm., l'IRCCS Burlo Garofolo è autorizzato ad effettuare il trattamento dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti.
- 2. Nella gestione del rapporto rientra anche la concessione del patrocinio legale con oneri a carico dell'Istituto e, in detto contesto, la raccolta dati è finalizzata:
 - a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi, ostativo all'accoglimento dell'istanza;
 - alla gestione del rapporto contrattuale conseguente al conferimento dell'incarico all'avvocato per il mandato defensionale dell'avente titolo;
 - ad attivare l'eventuale copertura assicurativa dell'Azienda per la RCT e/o per le "spese legali e peritali" presso le rispettive Compagnie di Assicurazione;
 - a fornire informazioni alle competenti strutture dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), deputate alla gestione centralizzata dei sinistri, ed alle Compagnie di Assicurazione contraenti le polizze d'interesse;

- all'assolvimento degli obblighi attinenti alle pubblicazioni per la trasparenza ed anticorruzione.
- 3. In caso di rifiuto da parte del dipendente di fornire i dati necessari, l'Istituto potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente la richiesta di patrocinio legale e conseguentemente di accogliere l'istanza stessa.
- 4. Le operazioni di trattamento sono svolte sia su supporti di tipo cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo principi di liceità, correttezza, pertinenza e minimizzazione del trattamento.

L'Istituto dispone l'attuazione di adeguate misure di sicurezza, al fine di preservare l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 dello stesso GDPR. Il trattamento potrà essere effettuato anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari al raggiungimento delle finalità.

I dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fermo restando che il periodo di conservazione non potrà essere superiore a 10 anni dalla loro raccolta.

ART. 13 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'adozione del presente Regolamento pone in essere misure rafforzative di prevenzione del rischio di corruzione per l'attività descritta.

L'attività di cui al presente documento è oggetto di valutazione del rischio nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sezione Anticorruzione. Le azioni individuate per contenerlo sono disciplinate nel presente Regolamento e vengono periodicamente valutate negli audit di verifica della prevenzione della corruzione.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E STORIA DEL DOCUMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del decreto di adozione e si applica alle richieste di tutela legale pervenute successivamente alla pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio.

Contestualmente all'entrata in vigore vengono abrogati e sostituiti i precedenti Regolamenti.

- 2. Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito *web* (Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali / Atti amministrativi generali) e *intranet* aziendale (sez. patrocinio legale).
- 3. Di seguito è riportata la storia del documento con le modifiche apportate e lo stato di revisione corrispondente:

DESCRIZIONE	DATA:
REV. 00 – Regolamento sul patrocinio legale. Prima emissione	23/03/2010
REV. 01 – <i>Regolamento sul patrocinio legale</i> . Revisione formale e sostanziale: format, titolo, ambito e modalità di applicazione, principi generali, riservatezza, prevenzione della corruzione, trasparenza.	10/07/2013
REV. 02 – Regolamento per la disciplina del patrocinio legale a favore dei dipendenti ed aventi diritto. Revisione formale e sostanziale, aggiornamento normativo, elaborazione moduli.	11/11/2024

ALLEGATO 1

APPENDICE NORMATIVA

DISCIPLINA CONTRATTUALISTICA DEL PATROCINIO LEGALE

*** *** **

art. 56 del CCNL dd. 23.01.2024 della Dirigenza di Area Sanità (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie).

Art. 56 Patrocinio legale

- 1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.
- 2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.
- 3. Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 19.12.2019.
- 5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 67 (Patrocinio legale) del CCNL del 19 dicembre 2019.

*** *** ***

art. 24 del CCNL dd. 16.07.2024 della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali)

Art. 24 Patrocinio legale

- 1. Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
- 2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.
- 3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
- 4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

- 5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.
- 6. Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n.465/1997.
- 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 CCNL del 12.2.2002 per i Dirigenti, gli artt. 82 e 104 del CCNL del 17.12.2020 rispettivamente per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e per segretari.

*** *** ***

art. 88, comma 2, del CCNL dd. 02.11.2022 del Comparto Sanità

Art. 88 Patrocinio legale

- 1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
- 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.
- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

- 5. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
- 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.

*** *** ***

art. 88, comma 2, del CCNL dd. 02.11.2022 del Comparto Sanità applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 3, del CCNL del comparto Sanità- Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria dd. 21.02.2024.

Art. 1 Campo di applicazione ed oggetto

- 1. La presente sezione si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato dipendente degli Istituti di cui all'art. 1, comma 3 del CCNL 2.11.2022 del personale del comparto sanità (Campo di applicazione), appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito dall'art. 1, comma 422, della Legge 205/2017 e assunto con le modalità previste dalla stessa legge o da successive disposizioni legislative in materia. Tale personale è stato già destinatario del CCNL 11 luglio 2019, disapplicato ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Decorrenza e disapplicazioni).
- 2. Nella presente sezione è disciplinato il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante personale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti: a) rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del rapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del comparto sanità; b) trattamento economico.
- 3. Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 2, che costituiscono l'oggetto della disciplina dettata dalla presente sezione, al personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 19 (Esclusioni), si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al personale del comparto sanità.
- 4. Qualora nella presente sezione si operi un rinvio a disposizioni contrattuali del CCNL 2.11.2022 del comparto sanità che facciano riferimento all'istituto dei fondi aziendali, tale istituto deve intendersi sostituito da quello del limite finanziario di cui all'art. 18 (Limite finanziario per l'erogazione di alcuni trattamenti economici).



RICHIESTA PATROCINIO LEGALE

MODULO

Codice identificazione file:

MOD_AFFGEN_0486_01 F_DGN_0009_06_19092023_PRO_DGN_0001

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

versione definitiva

Pagina 1 di 3

11/11/2024

Alla S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE lo sottoscritto/a Telefono In servizio presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo in qualità di: □ dipendente appartenente all'area della dirigenza □ dipendente del comparto personale convenzionato universitario □ medico in formazione specialistica □ altro (specificare) con la qualifica di n. matricola presso la Struttura (indicare l'articolazione aziendale di appartenenza): in applicazione del Regolamento sul patrocinio legale dell'Istituto attualmente vigente, che conosco e accetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. **DICHIARO** 1) di aver ricevuto in data...... notifica del seguente provvedimento: □ Avviso di garanzia □ Provvedimento del Pubblico Ministero □ Provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari □ Atto di citazione □ Altro (specificare)

2) Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 c.c.



RICHIESTA PATROCINIO LEGALE

di non avere alcuna polizza personale vigente per la responsabilità civile professionale, per la tutela legale o altro che

Codice identificazione file:

MOD_AFFGEN_0486_01 F_DGN_0009_06_19092023_PRO_DGN_0001

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

versione definitiva

MODULO Pagina 2 di 3 11/11/2024

	conferiscano diritto di richiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti nel procedimento giudiziario;
	di avere attivato la seguente polizza (responsabilità civile professionale / patrimoniale/spese legali e peritali) / Altro (specificare) ¹ :
	nn.
stipul	ata ilcon la Compagnia
Agenz	zia di
e di av	ver segnalato l'evento alla Compagnia in data
	CHIEDO
	sere ammesso al patrocinio legale con oneri a carico dell'Istituto e a tale fine, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul cinio Legale dell'Istituto, preciso quanto segue:
□ <u>mo</u>	odalità attuativa sub lettera A)
indico	quale mio difensore nel procedimento in cui sono coinvolto l'avv
e qual	le consulente tecnico di parte il dott
	tra i professionisti individuati dall'Istituto o dalla Compagnia di Assicurazione contraente la polizza rct.
□ <u>mo</u>	odalità attuativa sub lettera B)
indico	quale difensore nel procedimento in cui sono coinvolto il legale di mia esclusiva fiducia
ľavv.	
con St	tudio legale sito in Nia

¹ Indicare per ciascuna polizza la Compagnia, la tipologia. La/e polizza/e andrà/andranno preferibilmente allegate alla presente domanda.



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste

RICHIESTA PATROCINIO LEGALE

Codice identificazione file:

MOD_AFFGEN_0486_01 F_DGN_0009_06_19092023_PRO_DGN_0001

33	REGIONE	AUTONOMA	FRIULI	VĒNEZIA	GIULIA

MODULO versione definitiva Pagina 3 di 3 11/11/2024 Tel......pecpec e-mail e indico quale medico legale di mia esclusiva fiducia il dott. e-mail Allego alla comunicazione tutta la documentazione in mio possesso relativa al procedimento che mi vede coinvolto e precisamente: **→**..... **→**..... **→**..... Trieste, lì..... L'interessato firma



RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI E PERITALI

MODULO

Codice identificazione file:

MOD_AFFGEN_0487_01

11/11/2024

F_DGN_0009_06_19092023_PRO_DGN_0001

Pagina 1 di 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

versione definitiva

Alla S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI E PERITALI
lo sottoscritto/a
richiamata la mia nota di data, presentata in osservanza del vigente Regolamento sul patrocinio legale
con oneri a carico dell'Istituto, avendo incaricato della mia difesa, ai sensi dell'art. 3, lettera B), del richiamato testo
regolamentare, il legale di mia esclusiva fiducia, avv e il consulente tecnico di
parte di mia esclusiva fiducia, dott
CHIEDO
il rimborso delle spese sostenute per la mia difesa, consapevole che tale rimborso avverrà entro il limite di cui all'art. 8 del
Regolamento sul patrocinio legale.
Chiedo inoltre che il rimborso avvenga:
□ con accredito mediante busta paga
ovvero
□ tramite bonifico bancario, in base alle seguenti coordinate:
Banca
c/c n
intestato a
IBAN
Allego:
copia del provvedimento giudiziario, indicante l'esito favorevole del procedimento, divenuto inoppugnabile/passato in giudicato in data
 parcella del legale a me intestata, quietanzata, indicante nel dettaglio l'attività svolta; (eventuale) fattura del consulente tecnico di parte a me intestata, quietanzata, indicante nel dettaglio l'attività svolta.
Trieste, lì
L'interessato

firma